

ALLEGATO A

BANDO ATTUATIVO DELL'INTERVENTO SRA27 - PAGAMENTO PER IMPEGNI SILVOAMBIENTALI E IMPEGNI IN MATERIA DI CLIMA

Annualità 2025

INDICE

1. Disposizioni generali	3
2. Descrizione e finalità dell'intervento	3
2.1 Aiuti di stato	4
2.2 Dotazione finanziaria	5
3. Condizioni di ammissibilità	5
3.1 Richiedenti/Beneficiari	5
3.2 Condizioni di ammissibilità del beneficiario.....	5
3.3 Criteri di ammissibilità delle superfici.....	6
4. Indicazione della tipologia di impegno	6
5. Tipologia di sostegno	11
6. Degressività dei pagamenti.....	13
7. Criteri di selezione delle domande.....	13
8. Altri obblighi	16
9. Inosservanze	16
10. Riduzione/incremento delle superfici, sovrapposizione con altri interventi/ecoschemi/misure/tipi di operazione.....	17
10.1 Possibilità di riduzione/incremento della SOI	17
10.2 Combinazioni e cumuli con altri interventi/ecoschemi/misure/tipi di operazioni.....	17
11. Obblighi diversi dagli impegni specifici di intervento	18
11.1 Condizionalità rafforzata	18
11.2 Condizionalità sociale.....	18

12. Competenze amministrative	19
13. Adempimenti procedurali e termini per la presentazione delle domande	19
13.1 Domanda di aiuto/sostegno e di pagamento	19
13.2 Contenuti delle domande, modifiche, termini, ritardi e correzione di errori palesi	20
13.3 Fasi del procedimento annualità 2023/2024	21
13.4 Mancata presentazione della domanda annua	21
14. Clausola di revisione	21
15. Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali	21
16. Cessione/subentro	22
16.1 Cessione totale	22
16.2 Cessione parziale	23
16.3 Subentro in caso di decesso del beneficiario	23
17. Rinunce agli impegni	24
Appendice	25

Riferimenti documentali per l'intervento SRA27

(consultabili e scaricabili in agli indirizzi sotto riportati):

- 1. Indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva**
(https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-feasr#elenchi_interventi_forestali)
- 2. Zone alluvionate: comuni colpiti dall'evento eccezionale alluvione novembre 2023**
(<https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-feasr>)
- 3. Caratteristiche dei dendromicrohabitat** (Progetto Life GoProFor - scarica file "La definizione IBP per le foreste italiane" in "Le schede di rilevamento e schede accessorie per la compilazione" dal sito <https://www.lifegoprofor.eu/it/pubblicazioni/materiali-ibp.html>).

1. Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda ai seguenti atti:

- Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come modificato con la Decisione C(2024) 6849 del 30.9.2024;
- del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13/12/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15/12/2023;
- Delibera di GR n. 947 del 05-08-2024 "Reg. Ue n. 2021/2115 Feasr – Approvazione della versione 4.0 del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) Toscana 2023-2027";
- Delibera di G.R. n. 340 del 03/04/2023 "PSP 2023-2027 - Disposizioni comuni per l'attuazione degli interventi a superficie e a capo del Complemento di Sviluppo Rurale della Toscana – Artt. 70, 71 e 72 del Reg. UE 2115/2021" così come modificata con la DGR n. 387 del 08/04/2024;
- Delibera di G.R. n. 101 del 12/02/2024 "Reg. (UE) 2021/2115 e Reg. (UE) 2021/2116. Indicazioni per l'attuazione del Piano Strategico PAC (PSP) – Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana – Disposizioni in merito all'individuazione e alla gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure e agli interventi pagati a superficie o a capo nell'ambito del FEAGA e del FEASR";
- della DGR n. 1247 del 4/11/2024 "Reg. UE 2021/2115, Art. 70 – CSR 2023/2027 della Regione Toscana - Disposizioni specifiche per l'attuazione dell'intervento SRA27- Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima – annualità 2024".

2. Descrizione e finalità dell'intervento

L'intervento denominato SRA27 "Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima", di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 prevede il riconoscimento di un pagamento annuale ad ettaro di bosco finalizzato a compensare i titolari della gestione di superfici forestali dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno derivante dall'assunzione volontaria di uno o più degli impegni silvo-climatico-ambientali previsti dal presente bando e che vanno al di là delle ordinarie pratiche di gestione del bosco definiti in base:

- ai pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa forestale regionale di settore (L.R. 39/00 e ss.mm.ii. – Legge Forestale della Toscana -, D.P.G.R 8 agosto 2003, n. 48/R e ss.mm.ii. - Regolamento Forestale della Toscana) e nazionale (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali);
- quando pertinente, agli altri strumenti di pianificazione e regolamentazione delle superfici sottoposte a vincoli ambientali (Parchi e Riserve).

La normativa forestale regionale è stata assunta come riferimento di "base line" per la definizione degli impegni silvoambientali che potranno essere assunti volontariamente dai proprietari e titolari delle superfici forestali. Inoltre, laddove presenti i Piani di gestione delle Aree protette costituiscono la base per la valutazione quantitativa e qualitativa degli interventi da realizzare nel caso in cui contengano regole, collegate agli impegni silvoambientali di cui sopra, più restrittive rispetto a quelle della normativa forestale regionale.¹

¹ Al contrario, i Piani di gestione forestale e i piani dei tagli, gli atti autorizzativi rilasciati ai sensi della normativa vigente, in quanto atti amministrativi che discendono dalla normativa regionale vigente in materia, sono da considerare alla stregua di una specifica indicazione gestionale valida solo per la proprietà oggetto di pianificazione e non concorrono alla determinazione della base line.

Gli impegni individuati dal presente bando sono anche conformi ai "Criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali ai fini dell'applicazione della misura: pagamenti silvoambientali" del D.M. n. 336 del 21 gennaio 2010 (G.U. n.74 del 30-03-2010).

Gli impegni silvo-climatico-ambientali potenzialmente attivabili sono raccolti in "Tipologie di impegno".

Il pagamento annuale è riconosciuto per l'adesione ad una o più delle seguenti tre Tipologie di impegno per le quali, tra quelle previste dal PSN, è prevista l'attivazione per la Regione Toscana:

- 1) SRA.27.2 - Rilascio di piante rare e sporadiche, e/o morte in piedi e a terra e/o piante con microhabitat o per finalità ecologiche
- 2) SRA.27.3. - Mantenimento della continuità di copertura dei soprassuoli forestali.
- 3) SRA.27.4. - Adozione di tecniche di gestione e operazioni di utilizzazione ed esbosco a basso impatto.

L'intervento prevede un periodo di impegno di 7 anni, fatto salvo quanto riportato nel successivo paragrafo "Clausola di revisione", e decorre dal 1° gennaio 2025.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Il sostegno contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 5 e 6 ed è volto a favorire il perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di conservazione della biodiversità e mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale (COM/2021/572 final) e per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti dagli strumenti strategici adottati a livello nazionale e regionale (Strategia nazionale per la biodiversità, Strategia Forestale Nazionale, Programmi forestali regionali, ecc).

L'intervento nel perseguimento dell'Obiettivo specifico 5 e 6 risponde ai fabbisogni delineati nell'Esigenza 2.7 Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità nature, nell'Esigenza 2.8: Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale e nell'Esigenza 2.9: Sostegno e sviluppo dell'agricoltura nelle aree con vincoli naturali, nell'Esigenza 2.11 Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste e nell'Esigenza 2.16 Favorire la diffusione di sistemi di mercato volontario dei servizi ecosistemici.

I contributi in oggetto sono concessi a titolo di aiuti "de minimis" nell'ambito del PSP come aiuti cofinanziati dal FEASR e, quindi, il presente intervento è attuato dopo l'approvazione del PSP Italia da parte della Commissione.

2.1 Aiuti di stato

Gli aiuti di cui al presente Bando e relativi all'intervento SRA27, così come previsto dalla DGR n. 1247 del 4/11/2024, sono concessi nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13/12/2023 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15/12/2023, entro la validità dello stesso.

Pertanto gli aiuti concessi in conformità al presente bando sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ai seguenti link viene garantita la pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato di cui all'articolo 9 del Reg. 2023/2831:

1. https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza.

Nel caso di assegnazioni successive al periodo di validità del regolamento Regolamento (UE) n. 2023/2831 l'Amministrazione regionale si riserva di applicare le norme di riferimento subentranti in materia di aiuti di stato e in relazione ai nuovi regolamenti in materia di de minimis.

2.2 Dotazione finanziaria

L'importo dei fondi messi a disposizione **per l'annualità 2025 è pari a 260.000,00 Euro** mentre l'importo complessivo dei fondi messi a disposizione per il periodo 2025-2029 è pari a 1.300.000,00 Euro.

Le risorse stanziare sono destinate al pagamento dei primi cinque anni di impegno, cioè di quelli compresi nel periodo residuo di vigenza del piano strategico della PAC. Il pagamento del sesto e settimo anno di impegno con le risorse della programmazione successiva è condizionato a quanto previsto nel successivo paragrafo "*Clausola di revisione*" ed è condizionato all'approvazione dei regolamenti relativi alla prossima programmazione della PAC e dello sviluppo rurale e al verificarsi delle condizioni che saranno stabilite da detti regolamenti.

Sono fatte salve ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

3. Condizioni di ammissibilità

3.1 Richiedenti/Beneficiari

Così come indicato nella scheda dell'intervento SRA27 del PSP e del CSR della Toscana, i beneficiari del sostegno sono **i proprietari e/o possessori PRIVATI e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto privato e loro associazioni, titolari della gestione di superfici a bosco** (così come definito dalla L.R. 39/00).

Tali soggetti devono soddisfare e rispettare quanto previsto dal presente Bando.

Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i soggetti di diritto pubblico.

3.2 Condizioni di ammissibilità del beneficiario

Per poter essere ammessi al sostegno e poter ricevere il relativo pagamento i richiedenti sono consapevoli di dover soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- 1) non essere beneficiario nell'arco dei tre anni di riferimento di altri aiuti "*de minimis*" di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto oggetto del presente bando, il massimale ammesso di 300.000 euro per impresa unica previsto dal Reg. (UE) 2023/2831 del 13/12/2023;
- 2) essere in possesso di Piano di gestione o Piano dei tagli relativi alle superfici oggetto di impegno, indipendentemente dalla dimensione di superficie boscata aziendale e qualunque sia l'entità di quella inserita in domanda di sostegno. La validità del Piano deve coprire l'intero periodo di impegno. Se il Piano non comprende tutto il settennio, è possibile presentare comunque domanda di accesso alla misura solo a condizione che tutti gli interventi collegati agli impegni per i quali si richiede il premio siano realizzati entro la scadenza del Piano e si garantisca per gli anni residui il rispetto degli impegni assunti.

Per quanto riguarda il requisito di cui al punto 1, il massimale "*de minimis*" ammesso per impresa unica è di 300.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere e valutato su base mobile, quindi per ogni nuova concessione di aiuti "*de minimis*" si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi nell'anno in cui si dispone la concessione e nei due anni precedenti.

Gli aiuti "*de minimis*" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico regionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "*de minimis*" al beneficiario.

Trattandosi di aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione.²

² Il tasso d'interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

Il requisito di cui al punto 1 (de minimis) deve essere posseduto e verificato prima dell'adozione dell'atto di concessione del contributo.

Ai fini dell'ammissibilità il requisito di cui al precedente punto 2) deve essere posseduto prima della presentazione della domanda di sostegno.

Il soggetto che presenta la domanda di sostegno è consapevole che il venir meno dei criteri di ammissibilità relativi ai beneficiari determina la decadenza dal sostegno e il recupero di quanto già eventualmente erogato, fatti salvi i casi di forza maggiore o di subentro.

3.3 Criteri di ammissibilità delle superfici

Le superfici su cui si richiede il premio per poter essere ammesse al sostegno e beneficiare del pagamento dello stesso, devono ricadere esclusivamente nel territorio della Regione Toscana.

L'intervento si applica alle sole **superfici a bosco**³, così come classificate dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii.

Non sono ammissibili le aree ricadenti in aree della Rete Natura 2000.

Ai fine del presente intervento non sono ammissibili le superfici a castagneto da frutto (così come classificato dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii).

Possono essere soggette a impegno solo le superfici presenti nel Piano di gestione/Piano dei tagli, valido al momento della presentazione della domanda di sostegno, e che sono interessate nel periodo di impegno dagli interventi collegati alle Tipologie di impegno scelte.

Le superfici ammesse a sostegno devono essere altresì presenti nel Piano colturale Grafico nell'annualità di riferimento della domanda.

La superficie minima totale oggetto di impegno è pari a **10 ettari di bosco**, anche se non accorpata.

La superficie minima dei singoli campi/appezzamenti oggetto di impegno è **pari a 2000 mq.**

Nel caso della Tipologia di impegno SRA.27.2 i campi di dimensione inferiore ad un ettaro sono ammissibili a impegno/pagamento solo se contengono comunque il numero minimo di piante previste per un ettaro.

Per tutte le Tipologie di impegno non è prevista nessuna limitazione della superficie massima a impegno.

Il soggetto che presenta la domanda di sostegno è consapevole che il venir meno dei criteri di ammissibilità relativi alle superfici determina la decadenza dal sostegno e il recupero di quanto già eventualmente erogato, per le superfici non ammissibili, fatti salvi i casi di forza maggiore o di subentro.

4. Indicazione della tipologia di impegno⁴

L'intervento prevede un pagamento ad ettaro a favore dei beneficiari che si impegnano, in occasione dell'esecuzione dei tagli boschivi **EFFETTUATI NEL PERIODO DI IMPEGNO**, a rispettare quanto di seguito riportato al fine di contribuire alla conservazione della biodiversità e alla mitigazione e adattamento al cambiamento climatico.

Il beneficiario può aderire scegliendo una o più Tipologie di impegno per la stessa superficie.

Il periodo di impegno decorre dal 1° gennaio 2025 e ha durata pari a 7 anni fatto salvo quanto previsto ai successivi paragrafi "Tipologia di sostegno" e "Clausola di revisione".

³ Non sono ammesse le aree assimilate a bosco perché nessuno degli impegni previsti è applicabile a dette aree.

⁴ Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 4 "Elementi comuni a più interventi" del PSP, gli impegni ammissibili sono quelli indicati nel paragrafo 5 "Finalità e descrizione generale" della scheda dell'intervento SRA27 del PSP e del CSR, ai quali si rimanda.

A prescindere dalla data di presentazione della domanda di aiuto/pagamento (che comunque deve intervenire entro i termini di presentazione della domanda di pagamento) il beneficiario deve rispettare gli impegni sulle superfici oggetto di domanda a partire dal 1° gennaio 2025

Gli interventi collegati agli impegni assunti devono comunque essere eseguiti sull'80% della SOI entro il 31/12/2029; il mancato rispetto dell'esecuzione degli impegni nella percentuale prevista comporta una riduzione del premio fino alla la decadenza dal sostegno e il recupero di quanto già eventualmente erogato.

Il beneficiario è tenuto a documentare le attività svolte e collegate agli impegni assunti attraverso la compilazione del Quaderno delle RegISTRAZIONI presente sul sistema informativo ARTEA, secondo le indicazioni riportate nell'Appendice al presente bando.

Tutti gli interventi collegati agli impegni sotto riportati devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Forestale della Toscana vigente, anche al fine di garantire la rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità con la buona gestione forestale.

L'approvazione e l'esecuzione degli interventi selvicolturali collegati agli impegni assunti deve essere sempre subordinata al rispetto della normativa forestale vigente, che attesta la conformità di questi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste (MCPFE) in Europa del 1993, nonché alle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia.

Per l'individuazione dei campi/appezzamenti oggetto di impegno sotto riportati si devono tener presenti le seguenti regole operative:

- uno stesso campo/appezzamento può essere interessato contemporaneamente anche da tutti gli impegni specifici;
- i campi/appezzamenti individuati devono essere interamente a impegno;
- superfici con impegni diversi, anche se solo parzialmente, devono essere divise in campi/appezzamenti diversi.

Si ricorda che nel caso di superfici sottoposte a vincoli ambientali (Parchi e Riserve) per i quali gli altri strumenti di pianificazione e regolamentazione prevedano livelli di base-line più restrittivi di quelli citati nella descrizione dei singoli impegni specifici questi costituiscono la base per la valutazione quantitativa e qualitativa degli interventi da realizzare.

La Regione Toscana attiva le seguenti Tipologie di impegno:

- 1) SRA.27.2** (*Rilascio di piante rare e sporadiche, e/o morte in piedi e a terra e/o piante con microhabitat o per finalità ecologiche*)

Nell'ambito della presente Tipologia gli impegni aggiuntivi sono volti al rilascio e tutela di piante in piedi con presenza di microhabitat, di piante morte (in piedi o a terra) o di piante rare o sporadiche aggiuntive rispetto a quelle previste dall'Articolo 12 del Regolamento forestale della Toscana.

I Beneficiari possono assumere uno o più dei seguenti impegni specifici:

- a) Rilascio di individui arborei di pregio: rilascio e/o rinuncia al taglio di alberi con microhabitat o per finalità ecologiche (a invecchiamento indefinito)**

È riconosciuto un premio ai beneficiari che, in occasione di un taglio boschivo, assumono l'impegno al rilascio di piante di specie arboree forestali vive e portatrici di dendromicrohabitat, con le specifiche di seguito riportate.

Considerato che la normativa forestale regionale non prevede norme specifiche collegate a questo impegno, **nei cedui o nelle fustaie è ammissibile a premio il rilascio di minimo 2 piante/ettaro a invecchiamento indefinito e portatrici di dendromicrohabitat**, di qualunque specie forestale arborea autoctone (specie di cui all'allegato A della L.r. 39/00) e cercando per quanto possibile anche di garantire una certa variabilità nei dendromicrohabitat scelti.

Sono ammesse a pagamento massimo 8 piante arboree/ettaro di SOI. Le eventuali piante rilasciate in più rispetto a quelle massime pagabili ad ettaro non sono oggetto di pagamento né di impegno.

Le piante rilasciate devono avere un diametro superiore ai 47,5 cm (misurato a petto d'uomo) e devono presentare almeno n. 1 dendromicrohabitat.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei dendromicrohabitat occorre far riferimento alle indicazioni di cui al progetto Life GoProFor (scarica il documento "*La definizione IBP per le foreste italiane*" dal sito <https://www.lifegoprofor.eu/it/pubblicazioni/materiali-ibp.html>).

Nel caso di cedui, le piante devono essere aggiuntive rispetto al numero minimo di matricine previste dal regolamento forestale all'articolo "*Tagli di utilizzazione dei cedui semplici*".

Tutte le piante devono essere georeferenziate (tramite foto georeferenziata) e marcate al momento dell'esecuzione degli interventi collegati agli impegni. Nel caso in cui non sia possibile eseguire la georeferenziazione a causa delle condizioni stagionali che non permettono l'utilizzo di tale tecnologia, le piante devono essere comunque contrassegnate e indicate su cartografia in modo tale da renderle comunque facilmente individuabili.

Le piante devono essere distribuite il più possibile in modo uniforme sui singoli campi/appezzamenti a premio.

In merito alla scelta delle piante valgono poi le seguenti indicazioni:

- un albero con diversi dendromicrohabitat viene contato una sola volta, ai fini del riconoscimento dell'impegno e del relativo premio;
- è possibile contare un massimo di 2 alberi/ha per gruppo di dendromicrohabitat (gruppi individuati con la sigla "*Gruppi di dmh*" nel documento "*La definizione IBP per le foreste italiane*").

b) Rilascio di piante morte

È riconosciuto un premio ai beneficiari che, in occasione di un taglio boschivo, assumono l'impegno a rilasciare piante morte appartenenti a specie arboree forestali (in piedi o atterrate) con le specifiche di seguito riportate e quando non in contrasto con le norme sugli incendi boschivi.

Considerato che la normativa forestale regionale non prevede il rilascio obbligatorio di piante morte, la base-line per questo impegno è pari a zero.

Le piante a premio dovranno essere selezionate in base alle indicazioni di cui al progetto Life GoProFor (scarica file "*La definizione IBP per le foreste italiane*" dal sito <https://www.lifegoprofor.eu/it/pubblicazioni/materiali-ibp.html>).

In particolare, qualunque sia la specie (autoctona o meno), deve essere rilasciata **almeno 1 pianta arboree/ettaro, sia essa morta in piedi o un tronco al suolo.**

Sono ammesse a pagamento massimo 8 piante arboree/ettaro di SOI, di cui non più di 4 scelte tra le piante morte in piedi e non più di 4 scelte tra tronchi al suolo. Il numero massimo di piante non costituisce impegno ma è limite solo per il pagamento ammissibile.

Le piante/tronchi devono essere distribuiti il più possibile in modo uniforme sui singoli/campi appezzamenti a premio, garantendo la presenza (in ognuno dei campi/appezzamenti) della densità minima sopra riportata. Eventuali piante/tronchi rilasciati in più rispetto al massimo previsto ad ettaro non potranno essere oggetto di pagamento.

Tutte le piante/tronchi devono essere georeferenziate (tramite foto georeferenziata) e marcati al momento dell'esecuzione degli interventi collegati agli impegni. Nel caso in cui non sia possibile eseguire la georeferenziazione a causa delle condizioni stagionali che non permettono l'utilizzo di tale tecnologia, le piante devono essere comunque contrassegnate e indicate su cartografia in modo tale da renderle comunque facilmente individuabili.

Per la scelta delle piante morte valgono le indicazioni sotto riportate:

- Legno morto in piedi

Sono ammissibili a premio individui morti in piedi, appartenenti a qualunque specie arborea (autoctona o meno), **di altezza $\geq 1,3$ m**, che si tratti di alberi morti interi, spezzati o ceppaie e con **diametro $> 37,5$ cm per le Piante di grandi dimensioni, o di $17,5$ cm $< D < 37,5$ cm per le piante di medie dimensioni**; il diametro deve essere misurato a 1,3 m di altezza .

Non è possibile selezionare più di una pianta/ettaro di medie dimensioni.

- Legno morto al suolo

Sono ammissibili a premio tronchi atterrati, appartenenti a qualunque specie arborea (autoctona o meno), di lunghezza ≥ 1 m e con diametro misurato a 1 m dall'estremità più grande $> 37,5$ cm (legno morto di grandi dimensioni) o di diametro misurato a 1 m dall'estremità più grande compreso tra 17,5 e 37,5 cm (legno morto di medie dimensioni).

Non è possibile selezionare più di una tronco/ettaro di medie dimensioni.

c) Rilascio di piante rare e sporadiche (Protezione e salvaguardia delle specie forestali rare e sporadiche)

Ai sensi del presente impegno specifico è riconosciuto un premio ai beneficiari che, in occasione di un taglio di diradamento o di utilizzazione finale di un ceduo o di una fustaia, assumono l'impegno a rilasciare **da un minimo di 5 a un massimo di 10 piante/ha⁵** appartenenti alle specie sporadiche indicate nell'articolo 12 del Regolamento forestale della Toscana, aggiuntive rispetto alle 19 piante minime che vanno salvaguardate ai sensi dello stesso articolo 12. ⁶

Il numero massimo di piante non costituisce impegno ma è limite solo per il pagamento ammissibile.

Le piante selezionate per questo impegno specifico devono essere aggiuntive rispetto a quelle eventualmente selezionate in base all'impegno di cui alla precedente lettera a) quando riferite alla stessa superficie.

Pertanto, al fine del rispetto di questo impegno possono essere conteggiate solo le piante della/delle specie per le quali, all'interno dell'area interessata, siano stati superati i limiti minimi di densità previsti dal Regolamento Forestale vigente.

Le piante aggiuntive possono essere sia distribuite all'interno della superficie del bosco sia aggregate in gruppi, purchè sia presente almeno un gruppo di 5/10 piante ad ettaro di superficie oggetto di impegno.

Nella scelta delle piante aggiuntive da rilasciare occorre preferire gli individui di maggiori età e dimensioni.

Le piante devono essere georeferenziate (tramite foto georeferenziata) e marcate al momento dell'esecuzione degli interventi collegati agli impegni. Nel caso in cui non sia possibile eseguire la georeferenziazione a causa delle condizioni stazionali che non permettono l'utilizzo di tale tecnologia, le piante devono essere comunque contrassegnate e indicate su cartografia in modo tale da renderle comunque facilmente individuabili.

⁵ Le 5/10 piante a impegno possono appartenere a qualunque specie di cui all'art.12 del Regolamento forestale che abbia superato il valore minimi previsti dal citato articolo.

⁶ L'articolo 12 del Regolamento forestale della Toscana prevede che in occasione dei tagli boschivi devono essere preservate dal taglio le piante sporadiche delle specie arboree in esso elencate, quando presenti con densità inferiore a venti piante ad ettaro per singola specie, e aventi diametro maggiore di 8 centimetri. Lo stesso articolo prevede che qualora le piante di dette specie siano presenti con densità di venti o più piante ad ettaro per singola specie, le stesse sono trattate con le modalità al pari delle altre specie presenti.

2) SRA.27.3. (Mantenimento della continuità di copertura dei soprassuoli forestali)

Nell'ambito del presente Tipologia sono previsti impegni aggiuntivi collegati alla riduzione della superficie delle singole tagliate nei boschi cedui, al fine di favorire la conservazione, difesa e miglioramento del suolo e garantendo positive conseguenze sulla qualità visiva del paesaggio.

I Beneficiari possono assumere il seguente impegno specifico:

d) Riduzione della superficie accorpata utilizzata

È riconosciuto un premio per i beneficiari che, nel caso di tagli di utilizzazione di boschi cedui, si impegnano a ridurre a 10 ettari la superficie accorpata massima consentita ai sensi dell'Articolo 20 "Estensione delle tagliate" del Regolamento forestale della Toscana.

Pertanto, nel caso di tagli di boschi cedui superiori a 10 ettari i beneficiari si impegnano a interrompere la continuità della tagliata rilasciando una fascia boscata di almeno 100 metri di larghezza ogni 10 ettari di taglio eseguito sui boschi in gestione al beneficiario, fermo restando il rispetto delle altre indicazioni previste dal citato articolo Art. 20.

Nel caso in cui la zona tagliata sia nei pressi del confine dei boschi aziendali (in proprietà o in gestione) l'impegno è ammissibile solo se è possibile lasciare la fascia non tagliata in coincidenza con il confine aziendale: in tal caso la fascia deve garantire il rispetto dell'impegno anche considerando i possibili tagli effettuati nelle proprietà confinanti.

La Fascia deve essere rilasciata per almeno 3 anni, così come previsto nel citato Art. 20 del Regolamento Forestale della Toscana.

Il sostegno riconosciuto dipende dalla superficie della fascia boscata rilasciata.

La superficie minima della fascia non può essere inferiore a 0,5 ettari mentre la superficie massima ammessa a pagamento della singola fascia non tagliata è di 6 ettari. In presenza di fasce di superficie maggiore rispetto al massimo previsto, gli ettari eccedenti non sono oggetto di pagamento.

L'area della fascia deve essere georeferenziata ai fini del rispetto dell'impegno.

3) SRA.27.4. (Adozione di tecniche di gestione e operazioni di utilizzazione ed esbosco a basso impatto)

Nell'ambito della presente Tipologia sono previsti impegni aggiuntivi volti a favorire la riduzione degli impatti che gli interventi nei cantieri di utilizzazione forestale hanno sul suolo, sulla vegetazione arbustiva, sulla rinnovazione e sulla fauna selvatica.

I Beneficiari possono assumere uno o più degli impegni specifici sotto descritti.

e) Utilizzo tecniche di esbosco a basso impatto (utilizzazione per il concentramento o l'esbosco di animali da soma, di gru a cavo, di risine, in sostituzione di mezzi meccanici - trattori o simili)

È riconosciuto un premio per i beneficiari che, nel corso di tagli di utilizzazione forestale, si impegnano a effettuare il concentramento o l'esbosco ricorrendo all'uso di animali da soma e/o di gru a cavo e/o di risine, in sostituzione di mezzi meccanici (trattori o simili).

Si precisa che nella normativa forestale regionale non sono previste norme specifiche collegate a questo impegno.

Tali impegni possono essere attuati al momento del taglio di diradamento o di utilizzazione dei boschi cedui o delle fustaie.

La superficie oggetto dell'impegno (SOI) deve essere chiaramente individuata e interamente interessata dall'utilizzo di una o più delle modalità di esbosco sopra indicate e collegate all'impegno.

Ai fini dell'adesione a tale impegno specifico, gli animali da soma/i macchinari/le attrezzature utilizzate devono essere (una o più delle seguenti ipotesi):

1. in possesso del beneficiario;

2. nella disponibilità dell'impresa che ha eseguito il taglio;
3. acquisiti in affitto/leasing/comodato dal beneficiario.

Nel caso in cui non siano in possesso del beneficiario la dimostrazione del rispetto dell'impegno avviene tramite la presenza di uno dei seguenti elementi:

1. la fattura/contratto emessa/firmato dal contoterzista che ha eseguito i lavori per conto del beneficiario;
2. la fattura relativa all'affitto degli animali da soma/macchinari/attrezzature.

Ai fini del rispetto degli impegni di cui al presente punto, **l'uso di trattori o di altri mezzi è consentito unicamente se a completamento delle operazioni effettuate con i mezzi/animali oggetto dell'impegno e se utilizzati su strade, piste (temporanee o permanenti), piazzali.**

f) Regolamentazione periodo di taglio

Questa tipologia di impegno specifico prevede una limitazione temporale delle utilizzazioni forestali al fine di ridurre gli effetti negativi alla nidificazione dell'avifauna e di riproduzione degli anfibi in aree di riproduzione di specie importanti (es. uccelli rapaci o Tetraonidi).

È riconosciuto un premio ai beneficiari che assumono l'impegno a sospendere (in primavera-estate) un taglio in corso di esecuzione, **per un numero di giornate di fermo pari ad almeno 30 giornate consecutive.**

Periodi di sospensione maggiori rispetto ai 30 giorni previsti non potranno essere oggetto di pagamento.

Il periodo di sospensione deve ricadere all'interno delle epoche di taglio consentite ai sensi del Regolamento forestale (articolo 11 "Epoca del taglio") e riguardare tagli in corso di esecuzione, quindi iniziati prima del periodo di sospensione e che proseguono al termine dello stesso.

Nel Quaderno delle registrazioni devono essere registrate le date di inizio e fine del periodo di sospensione attuato.

Si precisa che nella normativa forestale regionale non sono previste norme specifiche collegate a questo impegno.

5. Tipologia di sostegno

Il pagamento annuale ad ettaro è riconosciuto e commisurato in diretta relazione ai costi aggiuntivi sostenuti e al mancato guadagno⁷ derivante dall'assunzione degli impegni aggiuntivi (previsti al precedente paragrafo "Indicazione della tipologia di impegno") che vanno al di là delle "baseline" di riferimento, rappresentate dalla normativa forestale regionale o dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle superfici sottoposte a vincoli ambientali (Parchi e Riserve).

L'aiuto consiste nell'erogazione di un premio annuale per ettaro di Superficie Oggetto di Impegno (SOI) a bosco ed è pagato annualmente per l'intero periodo di impegno, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo "Clausola di revisione".

Secondo quanto previsto nella specifica scheda del CSR della Toscana 2023/2027 il valore del sostegno annuo massimo per ogni ettaro di SOI a bosco (così come definito dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii.) **è pari a 500,00 euro/ettaro/anno.**

⁷ Si veda il documento "Il calcolo e l'aggiornamento dei premi per gli interventi previsti nel PSP 2023-2027" e la relativa Dichiarazione dell'Organismo indipendente di cui all'art. 82 del Reg. (UE) 2021/2115, rilasciata da IRPET

Al fine del rispetto di tale limite massimo sono da computare gli importi ettaro/anno previsti per tutti gli impegni che interessano la stessa superficie. In nessun caso l'entità del premio ad ettaro/anno potrà superare l'importo massimo sopra previsto.

Sono previsti i seguenti premi per ettaro di SOI e per i singoli impegni specifici (per le specifiche dei singoli impegni si rimanda al precedente paragrafo "Indicazione della tipologia di impegno"):

SRA.27.2.) Rilascio di piante rare e sporadiche, e/o morte in piedi e a terra e/o piante e microhabitat	
a) Rilascio di individui arborei di pregio	22 €/ettaro/anno per 2 piante/ettaro 11 € euro/anno in più per ogni pianta in aggiuntiva fino ad un massimo di 88 €/ettaro/anno
b) Rilascio piante morte	7,50 € ettaro/anno per ogni pianta/fusto rilasciato ad ettaro fino ad un massimo di 60 € ettaro/anno (massimo di 8 piante/ettaro)
c) Rilascio di piante rare e sporadiche (selezione specie)	- 32 €/ettaro/anno da 5 piante/ettaro a 9 piante/ettaro - 51 €/ettaro/anno per => 10 piante/ettaro
SRA.27.3.) Mantenimento della continuità di copertura dei soprassuoli forestali	
d) Riduzione della superficie accorpata utilizzata	25 €/anno per 0,5 ettari fascia più 14 €/anno per ogni 0,5 ettari di fascia aggiuntivi, fino ad un massimo di 6 ettari di fascia totali ammissibili a pagamento ⁸
SRA.27.4.) Adozione di tecniche di gestione e operazioni di utilizzazione ed esbosco a basso impatto;	
e) Utilizzo tecniche di esbosco a basso impatto	209 €/ha/anno
f) Regolamentazione periodo di taglio	324 €/ettaro/anno per 30 gg. di sospensione

E' consentita la contemporanea adesione su una stessa superficie ad uno o più degli impegni specifici previsti, nei limiti massimi dell'indennità ammissibile ad ettaro di cui sopra.

Nel caso in cui in base alle previsioni del richiedente inserite nella domanda di sostegno l'importo del premio concedibile fosse superiore a 500 €/ettaro/anno il premio erogato non potrà comunque superare tale massimale pur dovendo il beneficiario rispettare tutti gli impegni richiesti.

L'importo richiesto in domanda di aiuto rappresenta il tetto massimo liquidabile nel settennio e nei singoli anni nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo "Estensione degli impegni", fatto salvo il caso delle domande poste nell'ultima posizione utile della graduatoria ed eventualmente pagate parzialmente per l'esaurimento dei fondi.

⁸ Dopo i primi 5000 mq di fascia, per le superfici aggiuntive il premio è calcolato in modo proporzionale alla superficie effettivamente a impegno

L'adeguamento in aumento dell'importo pagabile è possibile solo in caso che sia accertata la disponibilità finanziaria; in caso contrario rimane valido il tetto massimo stabilito con la domanda di aiuto.

Per ciascun beneficiario l'importo totale dei premi annuali erogabili **nei 5 anni della programmazione del PSP 2023/2027**, attualizzati al loro valore al momento della concessione, non può comunque superare il massimale ammesso ai sensi del Reg. (UE) n. 2023/2831 sul "*de minimis*". Il tasso d'interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

Nel caso in cui l'importo totale assegnato generi il superamento dell'importo massimo complessivo consentito dalla normativa "*de minimis*" (300.000,00 €), verrà assegnata e pagata una somma pari a quella rientrante nel limite "*de minimis*" (comunque divisa in quote annuali) ma l'impegno assunto dal beneficiario permane anche per la quota non finanziata.

La verifica dell'importo massimo complessivo consentito dalla normativa "*de minimis*" (300.000,00 €) sarà effettuata sulla cifra finale ammessa e pagata al netto dell'eventuale riduzione dovuta all'applicazione della degressività di cui al successivo paragrafo.

6. Degressività dei pagamenti

L'importo complessivo del sostegno, a livello di singolo beneficiario, è soggetto a degressività secondo i seguenti scaglioni di pagamento:

Copertura sostegno, primo scaglione	Copertura sostegno secondo scaglione	Copertura sostegno terzo scaglione	Copertura sostegno quarto scaglione
% sostegno coperto (euro/ettaro)	% sostegno coperto (euro/ettaro)	% sostegno coperto (euro/ettaro)	% sostegno coperto (euro/ettaro)
Il pagamento è riconosciuto per l'intero importo ammissibile (100%) per importi annuali minori/uguali a 20.000 euro	Il pagamento per importi annuali maggiori di 20.000 euro e minori/uguali a 50.000 euro è riconosciuto al 90% dell'importo eccedente i 20.000 euro	Il pagamento per importi annuali maggiori di 50.000 euro e minori/uguali a 100.000 euro è riconosciuto allo 85% dell'importo eccedente i 50.000 euro	Il pagamento per importi annuali maggiori di 100.000 euro è riconosciuto allo 80% dell'importo eccedente i 100.000 euro

7. Criteri di selezione delle domande

Le domande di sostegno sono inserite nell'Elenco di cui al successivo paragrafo "*Competenze amministrative*" in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità (Tabella 1) scelte dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno.

Nel caso in cui la dotazione finanziaria prevista per il presente intervento sia sufficiente a soddisfare tutte le domande di aiuto ammissibili, i criteri di selezione dichiarati dai richiedenti non vengono verificati.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minor importo di premio complessivo richiesto, al netto degli scaglioni di cui al precedente paragrafo "*Degressività dei pagamenti*". In caso di ulteriore parità è data priorità alla domanda presentata prima.

PRINCIPI	DESCRIZIONE	PUNTI
I. Finalità specifiche dell'intervento	a) La domanda di sostegno prevede per almeno il 50% della SOI dichiarata e validata in fascicolo:	
	a.i) l'adesione contemporanea (sulle stesse superfici) ad almeno un impegno specifico per ognuna delle tipologie di impegno previste ⁹	6
	a.ii) l'adesione contemporanea (sulle stesse superfici) ad almeno un impegno specifico di almeno due delle tipologie di impegno previste	3
	b) La domanda di sostegno prevede l'adesione, su almeno il 50% della SOI dichiarata e validata in fascicolo, all'impegno "Rilascio e/o rinuncia al taglio di alberi con microhabitat o per finalità ecologiche (a invecchiamento indefinito)" di SRA.27.2;	4
	c) La domanda di sostegno prevede l'adesione, su almeno il 50% della SOI dichiarata e validata in fascicolo, all'impegno "Riduzione a 10 ettari della superficie accorpata massima consentita nel caso di tagli di utilizzazione dei cedui" di SRA.27.3.	8
	d) La domanda di sostegno prevede l'adesione, su almeno il 50% della SOI dichiarata e validata in fascicolo, all'impegno "Utilizzo tecniche di esbosco a basso impatto" di SRA.27.4	4
	I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili tranne a.i) e a.ii) che non sono tra loro cumulabili	
II. Caratteristiche territoriali	Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:	
	a) Più del 50% della SOI ricade in Zona montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013	2
	b) Più del 50% della SOI ricade nel territorio di Comuni individuati come a maggiore diffusione dei boschi (territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%)	3
	c) Più del 50% della SOI ricade nel territorio di Comuni individuati come interessati dagli eventi	2

⁹ Si ricorda che le tipologie di impegno sono: SRA.27.2 - Rilascio di piante rare e sporadiche, e/o morte in piedi e a terra e/o piante con microhabitat o per finalità ecologiche; SRA.27.3. - Mantenimento della continuità di copertura dei soprassuoli forestali; SRA.27.4. - Adozione di tecniche di gestione e operazioni di utilizzazione ed esbosco a basso impatto.

	meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 (art. 2 della LR 51/2023) ¹⁰	
	I punteggi sono tra loro cumulabili. In ogni caso il punteggio totale assegnato a questo principio non può essere superiore a 5 punti	
III. Caratteristiche del soggetto richiedente	Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:	
	a) Richiedente che, nell'anno di presentazione della domanda, ha un'età inferiore a 41 anni. Nel caso di imprese, la priorità è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA risulta che: - ditta individuale: il soggetto richiedente ha un'età inferiore a 41 anni; - in caso di persona giuridica, il soggetto che detiene il controllo effettivo e duraturo della stessa società, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari, ha un'età inferiore a 41 anni ¹¹	3
	b) Il richiedente è di genere femminile. Nel caso di imprese, la priorità è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA risulta quanto segue: - ditta individuale: il soggetto richiedente è di genere femminile; - in caso di persona giuridica, il soggetto che detiene il controllo effettivo e duraturo della stessa società, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari, è di genere femminile ¹²	3
	c) Il soggetto richiedente è un Consorzio forestale o altre forme associative riconosciute ai sensi degli articoli 19, 19 bis, 33 della LR 39/2000 purché titolari della gestione dei terreni per conto dei soci, un gestore di usi civici, un' Unioni di Comuni	4
	d) Il soggetto richiedente (titolare della gestione dei terreni) è associato ad una delle forme	3

¹⁰ Per la verifica dei Comuni interessati consultare l'elenco "Zone alluvionate: comuni colpiti dall'evento eccezionale alluvione novembre 2023" all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-Feasr>

¹¹ Tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, il giovane detiene il controllo effettivo della società se rispetta i criteri riportati nell'allegato VII del DM 23 dicembre 2022 n. 660087

¹² Tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, si detiene il controllo effettivo della società se sono rispettati i criteri riportati nell'allegato VII del DM 23 dicembre 2022 n. 660087

	associative riconosciute ai sensi degli articoli 19, 19 bis, 33 della L.R. 39/00 almeno dall'anno precedente alla presentazione della domanda	
	e) Il soggetto richiedente è in possesso della certificazione PEFC o FSC per i terreni oggetto di impegno	4
	I punteggi sono tra loro cumulabili tranne che i punteggi c) e d) che non sono tra loro cumulabili. In ogni caso il punteggio totale assegnato a questo principio non può essere superiore a 10	
<i>PUNTEGGIO MASSIMO CONCEDIBILE</i>		37

Tabella 1: Criteri di selezione

Tutti i criteri di selezione devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno/adesione.

8. Altri obblighi

Per il beneficiario delle Azioni di cui al presente intervento vige l'obbligo a:

- 1) richiedere tutte le autorizzazioni, nulla-osta, atti di assenso comunque denominati necessari per l'esecuzione delle operazioni collegate agli impegni assunti e necessari al loro rispetto;
- 2) a realizzare gli impegni sottoscritti conformemente a quanto indicato nel "*Piano di mantenimento*" così come definito al successivo paragrafo "*Domanda di aiuto/sostegno e di pagamento*";
- 3) avere la disponibilità delle superfici oggetto di impegno in virtù di un diritto reale di godimento. La disponibilità delle superfici ad impegno deve essere comprovata ciascun anno attraverso la validazione del fascicolo aziendale;
- 4) mantenere per tutta la durata del periodo di impegno le superfici ammesse con la domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo "*Possibilità di riduzione/incremento della SOI*";
- 5) a non cambiarne la destinazione d'uso delle superfici oggetto di impegno, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo "*Possibilità di riduzione/incremento della SOI*";
- 6) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nelle Disposizioni Comuni, nel presente Bando, nei documenti attuativi regionali, nel provvedimento adottato da Artea di cui al successivo paragrafo "*Competenze amministrative*".

Il mancato rispetto dell'impegno di cui ai punti 3), 4), 5) del precedente paragrafo, non è soggetto alla determinazione della gravità/portata/durata ma è riconducibile a quanto previsto dal paragrafo "*Possibilità di riduzione/incremento della SOI*". Le inadempienze dovute al non rispetto degli altri obblighi di cui sopra possono comportare una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio o l'esclusione della superficie.

9. Inosservanze

Le inosservanze dovute al non rispetto degli impegni specifici di cui al precedente paragrafo "*Indicazione della tipologia di impegno*" o degli altri obblighi di cui al paragrafo precedente provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio.

In base alla gravità/portata/durata dell'infrazione e all'eventuale violazione dell'impegno pertinente di condizionalità, l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato secondo quanto stabilito dal D.M. n. 93348 del 26/02/2024 in attuazione dell'art. 25 del D. Lgs. n. 42 del 17 marzo 2023.

L'individuazione delle inosservanze sul rispetto degli impegni, il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e le relative conseguenze sono riportate in apposito atto di Giunta in attuazione dei suddetti atti nazionali.

10. Riduzione/incremento delle superfici, sovrapposizione con altri interventi/ecoschemi/misure/tipi di operazione

10.1 Possibilità di riduzione/incremento della SOI

Gli impegni di cui al presente intervento **si applicano ad appezzamenti fissi** per cui le superfici ammesse con la domanda di sostegno non possono variare o ridursi nel corso del periodo di impegno né sono possibili compensazioni (in aumento o in diminuzione), fatto salvo quanto previsto nel presente paragrafo e nel successivo paragrafo "Cessione/Subentro".

L'ubicazione degli appezzamenti è oggetto di controllo.

Per l'intero periodo di impegno è possibile la riduzione della SOI ammessa nella domanda di sostegno (intesa come numero di ettari a impegno) con una tolleranza massima complessiva del 20% (nel rispetto delle superfici minime di cui al precedente paragrafo "Criteri di ammissibilità delle superfici"). Riduzioni maggiori del 20% danno luogo alla decadenza della domanda.

L'incremento della SOI non è ammissibile.

Nel periodo di impegno non è possibile variare gli impegni specifici assunti, anche a parità di SOI.

10.2 Combinazioni e cumuli con altri interventi/ecoschemi/misure/tipi di operazioni

Così come previsto nella DGR n. 101 del 12/02/2024 "Reg. (UE) 2021/2115 e Reg. (UE) 2021/2116. Indicazioni per l'attuazione del Piano Strategico PAC (PSP) – Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana – Disposizioni in merito all'individuazione e alla gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure e agli interventi pagati a superficie o a capo nell'ambito del FEAGA e del FEASR", in relazione alle superfici forestali, non si ravvisano rischi di sovrapposizione di impegni tra misure/interventi delle passate programmazioni dello sviluppo rurale e l'interventi SRA27 né con gli ecoschemi.

Gli interventi previsti dal presente bando non sono compatibili sulla stessa superficie con quelli dell'intervento SRA28 "Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali".

Il sostegno concesso ai sensi del presente intervento è invece cumulabile sulla stessa superficie con gli interventi a investimento relativi alle foreste SRA31, SRD11, SRD12, SRD15, nel rispetto dei reciproci impegni; non è invece compatibile sulla stessa superficie con gli interventi a investimento relativi alla SRD05.

Il contributo essendo concesso ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831, fermo restando il divieto di doppio finanziamento¹³, può essere cumulato con altre agevolazioni salvo i limiti esistenti derivati dalla normativa nazionale ed europea vigente, e in particolare:

1. con aiuti "de minimis" concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione;
2. con aiuti "de minimis" concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.

¹³ Il divieto di doppio finanziamento prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

Non sono invece cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Il mancato rispetto di tali condizioni **porta all'esclusione o alla decadenza** dal beneficio per gli investimenti/premi che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

11. Obblighi diversi dagli impegni specifici di intervento

11.1 Condizionalità rafforzata

Il beneficiario deve rispettare, nell'insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali.

Pertanto, i beneficiari dell'intervento SRA27 sono tenuti al rispetto nell'insieme della loro azienda delle norme di condizionalità di cui all'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e Forestale (MASAF) del 9 marzo 2023: "*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale*" e ss.mm.ii.

Il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, portata, durata e frequenza dell'inadempienza secondo quanto stabilito a livello nazionale.

Nell'ambito dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali non sussistono norme nazionali obbligatorie pertinenti relative all'intervento SRA27.

11.2 Condizionalità sociale

La condizionalità sociale, di cui all'art.14 del regolamento (UE) 2021/2115, comprende i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego o gli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici dell'allegato IV dello stesso regolamento.

È previsto un sistema sanzionatorio per i beneficiari degli interventi di cui agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115:

1. Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (Direttiva 2019/1152) recepita con il d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 che a sua volta ha modificato il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro);
2. Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (Direttiva 89/391/CEE) e requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (Direttiva 2009/104/CE) entrambe recepite con le norme in materia di sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008.

Le verifiche del rispetto dei suddetti obblighi sono effettuate ai sensi del Decreto Interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 "*Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116*".

In base alla gravità/portata/durata dell'infrazione, l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato secondo quanto stabilito dal Decreto del Masaf prot. n. 337220 del 28/06/2023 "*Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del*

Parlamento europeo e del Consiglio, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune".

12. Competenze amministrative

Il Settore "Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici" è referente per l'intervento ed emana il bando per la selezione delle domande, ferme restando le competenze dell'Autorità di Gestione.

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva, ai controlli amministrativi ed in loco nonché alla formazione dell'elenco di liquidazione e all'emissione del titolo di pagamento sono dell'Agenzia Regionale per l'Erogazione in Agricoltura (ARTEA).

Sulla base della documentazione, delle autodichiarazioni rese dal richiedente e dei dati in possesso dell'amministrazione ARTEA adotta, entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di aiuto/pagamento, un provvedimento contenente gli elementi previsti al paragrafo "Formazione e gestione delle graduatorie e degli elenchi dei beneficiari" della DGR n. 340 del 03/04/2023 e s.m.i. e gli elementi di seguito riportati:

1. l'individuazione delle domande ammesse a finanziamento;
 - il riferimento al rispetto del massimale "de minimis" con la segnalazione dell'eventuale riduzione nel caso di superamento del massimale e con l'indicazione dell'importo del contributo richiesto e ammesso nei 5 anni (periodo di vigenza della programmazione 2023/2027) e nell'intero periodo settennale;
2. l'elenco delle domande non ammesse per insufficienza dei fondi disponibili;
3. l'entità delle superfici ammesse a pagamento.

ARTEA pubblica la graduatoria e gli elenchi suddetti sul sito dell'agenzia (www.artea.toscana.it).

ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede inoltre:

- a) all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- b) alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

Il suddetto termine, su richiesta di ARTEA, può essere posticipato con provvedimento del dirigente responsabile dell'intervento in casi specifici e debitamente motivati.

13. Adempimenti procedurali e termini per la presentazione delle domande

13.1 Domanda di aiuto/sostegno e di pagamento

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto/sostegno e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto/sostegno è la richiesta di adesione all'intervento SRA27 ed è soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione ai criteri di ammissibilità previsti, alle risorse stanziare nell'anno di riferimento e all'eventuale applicazione dei principi di selezione.

Il richiedente può presentare una sola domanda di sostegno; nel caso di presentazione di più domande decadono tutte le domande presentate tranne l'ultima.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto e del realizzarsi delle condizioni che danno diritto al sostegno; il beneficiario deve presentare ogni anno, entro i termini indicati ai paragrafi seguenti, una domanda di pagamento per le superfici ammesse a premio.

Per il 2025 la domanda presentata entro i termini previsti dal presente bando ha valenza sia di domanda di aiuto che di domanda di pagamento.

Per il 2025 la domanda di aiuto/pagamento andrà presentata a partire dal 1° gennaio 2025 ed entro il 15 maggio 2025 (o altra data successiva in caso di proroga concessa con DM).

Le domande di aiuto devono essere riferite alle superfici a bosco oggetto di impegno.

La presentazione della domanda di aiuto presuppone la preventiva costituzione del fascicolo aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA. Il DM 162/2015 e il successivo DM 99707/2021 disciplinano gli adempimenti per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale mentre le modalità di sottoscrizione della domanda sono normate dal decreto del direttore ARTEA n. 140/2015 e s.m.i..

La presentazione di un PCG è propedeutico alla compilazione della domanda di aiuto; viene preso in considerazione l'ultimo PCG presentato prima o in concomitanza con la domanda stessa.

La presentazione del PCG e la compilazione delle informazioni contenute nelle sezioni della domanda di sostegno e di pagamento costituiscono il Piano di mantenimento previsto al precedente paragrafo "Altri obblighi".

Le domande di sostegno e/o pagamento, devono essere redatte esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informativo ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015, accedendo al sistema informativo ARTEA, direttamente o tramite delegato, all'indirizzo URL: "<https://www.artea.toscana.it>".

L'istante dovrà poi attivare la sezione "Portali on line", e al suo interno la sottosezione "Agricoltura e Pesca", voce "Istanze ed istruttorie dei Fondi agricoli e dei Fondi di garanzia". L'autenticazione dell'utente avviene tramite SPID o CNS.

Il richiedente deve consentire il trattamento e la tutela dei dati personali. I dati sono trattati da ARTEA secondo la normativa vigente.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

13.2 Contenuti delle domande, modifiche, termini, ritardi e correzione di errori palesi

I contenuti delle domande, i casi di ritardo delle domande di pagamento, di modifica o la correzione di errori palesi delle domande sono definiti da apposito atto approvato a livello nazionale.

Oltre a quanto sopra, alla domanda di sostegno dovrà essere allegato, secondo quanto indicato da ARTEA nella modulistica della domanda di aiuto, il "Piano di intervento" dettagliato, e volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle azioni previste. Il Piano di intervento è composto da quanto presente in modulistica¹⁴ e dai seguenti allegati:

1. Copia dell'atto di approvazione del piano di gestione/piano dei tagli;
2. Tabella di correlazione tra particelle forestali del Piano di gestione/Piano dei tagli oggetto di impegno e le particelle catastali comprese.

Nella Domanda di pagamento annuale, anche ai fini della comunicazione e verifica del rispetto di quanto previsto in merito agli impegni, andranno compilate le sezioni/indicazioni relative all'esecuzione e completamento degli interventi collegati agli impegni assunti.

La documentazione allegata alle domande di sostegno e/o di pagamento deve essere conservata in azienda almeno per la durata del periodo di impegno.

¹⁴ Si fa presente che la modulistica della domanda di aiuto prevede, tra l'altro, anche l'indicazione della correlazione tra campi/appezzamenti e particelle forestali del Piano di gestione/Piano dei tagli oggetto di impegno

13.3 Fasi del procedimento annualità 2023/2024

Presentazione delle domande di aiuto/pagamento (solo per il 2025)	Dal 1 gennaio 2025 fino al 15 maggio 2025 (o altra data successiva in caso di proroga concessa con DM).
Avvio procedimento	Data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Approvazione della graduatoria e adozione atto di assegnazione	Entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di aiuto/pagamento
Presentazione delle domande di pagamento annue	Entro il 15 maggio di ogni annualità successiva alla presentazione della domanda di aiuto (o altra data successiva stabilita a livello nazionale)

13.4 Mancata presentazione della domanda annua

La mancata presentazione entro il termine ultimo, comprensivo dell'eventuale periodo di ritardo, della domanda annuale di pagamento comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento; il beneficiario è comunque tenuto al rispetto degli impegni già assunti.

Nell'ambito del provvedimento relativo all'implementazione, a livello regionale, dei principi di cui al decreto o altro atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, la Regione si riserva di stabilire eventuali sanzioni e/o decadenze per il caso in cui la mancata presentazione della domanda annua di pagamento e/o DUA per l'aggiornamento annuale del piano di coltivazione grafico sia reiterata per più annualità.

14. Clausola di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati nell'ambito degli *"Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione"* nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne

- a) l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo al di là dei quali devono andare gli impegni;
- b) la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo;

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento *"Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione"* che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

Se gli adeguamenti di cui sopra non sono accettati dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

15. Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 possono essere riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatologia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni, né la restituzione delle somme percepite.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui alla lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Il beneficiario, quando è in grado di provvedervi, deve inviare per iscritto all'ufficio di ARTEA, responsabile del procedimento, la richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione a supporto di quanto richiesto.

16. Cessione/subentro

In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti

Il subentro nell'impegno è possibile solo a seguito dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari e segue le regole contenute nel paragrafo 4.7 *"Disciplina della cessione dell'azienda, delle superfici, dei capi"* dell'allegato A alla DGR n. 340/2023 e s.m.i.

Il subentro a seguito di decesso del richiedente può essere ammesso anche dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell'approvazione della graduatoria.

16.1 Cessione totale

È ammesso il subentro totale della superficie a impegno solo se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- sia possibile trasferire anche la "titolarità" del piano di gestione/piano dei tagli indicato in sede di presentazione della domanda di sostegno e purchè ciò sia chiaramente previsto negli atti/contratti con i quali è stato formalizzato il cambio di titolarità. Inoltre, il Piano di gestione/piano dei tagli indicato in sede di presentazione della domanda di sostegno deve riguardare tutte le superfici oggetto di trasferimento, siano esse a impegno o no, e al cedente non deve rimanere in carico nessuna delle superfici comprese in detto Piano;
- se al momento del trasferimento sulla SOI interessata siano stati eseguiti tutti gli interventi previsti e collegati agli impegni oggetto di pagamento.

Il subentro totale si riferisce alle superfici: non esiste la possibilità di trasferire dei "diritti" legati al regime di aiuto.

In presenza di cessione totale vi è l'obbligo del subentro pena la restituzione di quanto percepito.

Nel caso di cessione totale viene comunque pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento.

Per l'ammissibilità del subentro è necessario che:

1. il cessionario (cioè il subentrante) comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione delle superfici o dell'azienda per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto a livello nazionale, la comunicazione va inviata entro tale termine;
2. l'azienda/le superfici acquisite ed il cessionario al momento della cessione soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni. Il mancato pagamento può essere a carico del cedente o del cessionario secondo il momento in cui si verifica rispetto a chi ha presentato l'ultima domanda di pagamento.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha la decadenza del cedente dall'intervento e il relativo recupero dei premi eventualmente erogati.

Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente l'acquisizione, tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto o di pagamento, sono conferiti al cessionario. Se il cessionario non subentra nell'impegno, il cedente decade e deve restituire quanto percepito fino al momento della cessione.

Al cessionario è riconosciuto il pagamento del premio per le annualità di impegno residue rispetto all'impegno iniziale assunto dal cedente. In ogni caso viene pagato il soggetto che presenta la domanda di pagamento.

16.2 Cessione parziale

In presenza di cessione parziale vi è l'obbligo del subentro fatto salvo quanto previsto al paragrafo "Possibilità di riduzione/incremento della SOI" pena la restituzione di quanto percepito.

Possono essere oggetto di subentro parziale della SOI solo le superfici sulle quali al momento del trasferimento siano stati eseguiti gli interventi su esse previsti e collegati agli impegni oggetto di pagamento.

Nel caso di cessione parziale viene pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento.

Per l'ammissibilità del subentro parziale è necessario che:

- 1) il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto a livello nazionale, la comunicazione va inviata entro tale termine;
- 2) le superfici acquisite ed il cessionario soddisfino tutti i criteri di ammissibilità per la concessione dell'aiuto al momento della cessione.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha il recupero dei premi eventualmente erogati sulle superfici oggetto di cessione.

In caso di cessione parziale di superfici si possono verificare i seguenti casi:

- **la cessione di superfici avviene fra due beneficiari dello stesso intervento.** In tal caso il cedente perde il diritto al premio per le superfici cedute ma non deve restituire i premi già ricevuti. Il cessionario è tenuto alla presentazione della domanda di pagamento annua successiva al subentro e i pagamenti saranno riconosciuti per il restante periodo di impegno fino a conclusione dello stesso;
- **le superfici vengono cedute ad un soggetto che non è beneficiario dello stesso intervento.** In tal caso il cessionario deve essere in possesso degli stessi requisiti di accesso previsti dall'intervento; in caso contrario si procede al recupero di quanto già pagato al cedente.

Al cessionario viene riconosciuto il premio per le superfici acquisite per il restante periodo di impegno gravante sulle stesse.

16.3 Subentro in caso di decesso del beneficiario

In caso di decesso del beneficiario, ferma restando la possibilità di riconoscere la forza maggiore per l'interruzione dell'impegno senza recupero delle somme erogate, la prima domanda di pagamento successiva al decesso può essere presentata dagli eredi che subentrano nell'attività di impresa a titolo di successione

ereditaria e nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario. Ai fini del pagamento agli eredi della domanda presentata dal beneficiario iniziale, la comunicazione del subentro deve essere antecedente o contestuale alla domanda di pagamento.

17. Rinunce agli impegni

Fatto salvo quanto disposto al precedente paragrafo "*Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali*", la rinuncia all'adesione all'intervento comporta la cessazione del rispetto degli impegni assunti e la decadenza dagli aiuti con conseguente recupero delle somme già erogate.

La rinuncia all'adesione all'intervento deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa.

Appendice

Indicazioni per la compilazione del Quaderno delle registrazioni

Il beneficiario è tenuto a documentare le attività svolte e collegate agli impegni assunti attraverso la compilazione del Quaderno delle Registrazioni.

Le registrazioni sono obbligatorie per le verifiche degli impegni assunti dal beneficiario e devono essere inserite entro 60 giorni dall'effettuazione della relativa operazione.

Per la domanda di aiuto/pagamento presentata il primo anno per l'adesione all'intervento, le registrazioni di eventuali attività eseguite prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento devono essere inserite entro 60 giorni dalla data di protocollazione della domanda stessa sul sistema informativo di ARTEA.

Per tutte le attività collegate agli impegni occorre registrare separatamente l'inizio dell'esecuzione e la conclusione dell'attività.

Si ricorda che le attività svolte e collegate agli impegni assunti e le relative registrazioni devono obbligatoriamente essere riferite all'intera superficie del campo/appezzamento registrato a bosco e selezionato e oggetto di impegno.

Registrazioni delle operazioni colturali

Tutte le registrazioni vanno effettuate selezionando nel campo "Tipo Lavoraz" la voce "Altro" e descrivendo nel campo "Note" l'operazione colturale eseguita per rispettare un determinato impegno.

È obbligatorio registrare, sulle superfici oggetto d'impegno (sempre nel campo "Note"):

- 1) l'impegno specifico a cui si riferisce l'operazione colturale registrata, scegliendo tra una delle seguenti opzioni:
 - SRA.27.2.a) Rilascio di individui arborei di pregio
 - SRA.27.2.b) Rilascio piante morte
 - SRA.27.2.c) Rilascio di piante rare e sporadiche (selezione specie)
 - SRA.27.3.d) Riduzione della superficie accorpata utilizzata
 - SRA.27.4.e) Utilizzo tecniche di esbosco a basso impatto
 - SRA.27.4.f) Regolamentazione periodo di taglio


- 2) per tutti gli impegni specifici inserire (specificandolo) sia la data di inizio che quella di fine delle lavorazioni collegate agli impegni

- 3) per SRA.27.4.e) Utilizzo tecniche di esbosco a basso impatto, inserire
 - le modalità di Concentramento/esbosco scegliendo tra (uno o più):
 - uso di animali da soma
 - uso di gru a cavo
 - uso di risine/canalette
 - il titolo di possesso (uno o più):
 - in proprietà
 - in affitto
 - in leasing
 - in comodato
 - nei casi diversi dalla proprietà indicare il nome e CF/Partita IVA del soggetto che ha:
 - concesso in affitto/leasing/comodato gli animali/mezzi/attrezzature utilizzati
 - eseguito i lavori
 - il Tipo Lavorazione:

- diradamento;
 - taglio di fine turno in ceduo
 - taglio di fine turno in fustaia
 - altro taglio (Specificare)
- 4) Per SRA.27.3.d) Riduzione della superficie accorpata utilizzata, occorre inserire anche la data di esecuzione del taglio della fascia rilasciata, se rientra all'interno del periodo di impegno (7 anni);
- 5) per SRA.27.4.f) Regolamentazione periodo di taglio indicare anche il periodo di sospensione del taglio riportando, con due registrazioni distinte, la date di inizio sospensione del taglio e la data di fine del periodo di sospensione del taglio.

A puro titolo esemplificativo si riporta la schermata del Quaderno relativa alla registrazione del seguente caso: (SRA.27.4.e) *Utilizzo tecniche di esbosco a basso impatto: uso di gru a cavo; in proprietà; diradamento; inizio lavorazione;*)

In Inserimento, allegare gli eventuali files solo immediatamente prima del salvataggio!
(in caso contrario, quelli forniti prima dell'ultimo accesso al PCG saranno ignorati)

Superficie interessata (mq)*: su un' area Totale/Selezionata di : 

Tipo Lavoraz.:

Macchina utilizzata:

Ricorso al Contoterzista (CF):

Note:

Data del Movimento da creare tramite Duplicazione :

Operazione di inserimento correttamente eseguita